



ASSOCIAZIONE FORNITORI ITALIANI ATTREZZATURE  
MACCHINE PRODOTTI E SERVIZI PER LA PULIZIA

## Articolo 5 - Procedura di ammissione

L'ammissione dei Soci avviene a seguito di domanda che deve essere presentata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante dell'ente richiedente ed indirizzata all'Associazione. La domanda deve contenere espressa dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

La domanda per l'ammissione alla categoria dei Soci ORDINARI deve specificare la categoria merceologica di appartenenza tra quelle indicate al precedente art. 4.

Ogni decisione inerente all'ammissione o alla conservazione della qualità di Associato è riservata al Consiglio Direttivo, cui sono riconosciuti poteri di approfondimento e controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti necessari e sufficienti.

Instaurato dalla data di accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di adesione, il rapporto associativo ha durata minima sino al 31 dicembre dell'anno successivo. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il Socio non receda, mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

L'adesione all'Associazione determina in capo a ciascun associato l'obbligo di versare il contributo annuale deliberato all'uopo dal Consiglio Direttivo. Il contributo è dovuto per intero anche per l'anno in corso al momento dell'accettazione della domanda di adesione.

In casi eccezionali, il Consiglio Direttivo può decidere di ridurre o condonare il pagamento della quota associativa ad un associato che si trovi in comprovate difficili situazioni economiche/finanziarie.

Gli associati devono comunicare per iscritto all'Associazione, senza ritardo, ogni modifica al proprio oggetto sociale o alla compagine societaria (ivi comprese fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.), nonché l'eventuale avvio di procedure fallimentari o concordatarie.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.